



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI MILANO SEZ. STACCATA DI BRESCIA

SEZIONE 23

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	PALESTRA	BATTISTA	Presidente
<input type="checkbox"/>	CALA'	ROSARIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	SACCHI	MAURIZIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 4057/2016
depositato il 27/06/2016

- avverso la sentenza n. 314/2015 Sez.2 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di CREMONA
contro:

difeso da:

BARGNANI RUGGERO
C.SO ITALIA 13 20100 MILANO

e da

CEPPELLINI PRIMO
CORSO ITALIA 13 36100 VICENZA

e da

MACELLARI IVETTA
C.SO ITALIA 13 20100 MILANO

proposto dall'appellante:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI CREMONA

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9M030100172/2015 IRES-ALTRO 2010
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9M030100172/2015 IVA-ALTRO 2010
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9M030100172/2015 IRAP 2010

SEZIONE

N° 23

REG.GENERALE

N° 4057/2016

UDIENZA DEL

13/03/2017 ore 09:00

N° 1511/23/2017

PRONUNCIATA IL
13 MAR. 2017

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

3 APR. 2017

Il Segretario

Il Segretario di Sezione
Eusebio D'Orta





(segue)

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9M030100174/2015 IRES-ALTRO 2011
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9M030100174/2015 IRAP 2011
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9M030100237/2015 IRES-ALTRO 2012
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9M030100237/2015 IRAP 2012

SEZIONE

N° 23

REG.GENERALE

N° 4057/2016

UDIENZA DEL

13/03/2017 ore 09:00

L' Agenzia delle Entrate DP di Cremona (in appresso Agenzia) impugna la sentenza nr. 314 della CTP di Cremona depositata il 15/12/2015 che aveva accolto i ricorsi di _____ (in appresso contribuente) avverso gli avvisi di accertamento nr. T9M030100172/2015 ; Ires Irap ed Iva A.F.. 2010 nr. T9M030100174/2015 ; Ires Irap ed Iva A.F.. 2011 nr. T9M030100237/2015 ; Ires Irap ed Iva A.F.. 2012

FATTO

Nei giorni 08/4/2015, 17/4/2015 e 19/5/2015 l'Agenzia notifica alla _____ gli avvisi in intestazione per violazione dell'art 109 del TUIR con il quale liquidava maggior reddito ai fini Ires, maggior valore della produzione netta ai fini irap ed un recupero iva.. L'avviso prendeva le mosse dagli esiti della verifica effettuata nei confronti della _____ di Castel Goffredo , facente parte del gruppo _____ con capogruppo la _____ Durante la verifica nella capogruppo si rilevavano da un prospetto extracontabile reperito dai militari della GdiF che la ripartizione delle spese di regia presentavano delle incongruenze nel riparto tra le società del gruppo Da tale esame si evidenziava l'inesistenza di un contratto avente data certa e sottoscritto antecedentemente alla prestazione di servizi infragruppo.

La Società proponeva tempestivo ricorso affidandolo ai seguenti motivi: a) *illegittimità* dell'atto per violazione delle regole probatorie circa l'indeducibilità dei costi per servizi infragruppo, b) *Onere probatorio circa la dimostrazione del requisito di inerenza* , della effettività e documentazione del costo.c)sulle eccezioni in merito alla congruità del costo e la sua sindacabilità da parte dell'ufficio d) certezza e determinabilità del costo e) *illegittimità* dell'atto impugnato per violazione e falsa applicazione dell'art.19 del DPR 633/1972 e) questioni di merito , i costi sono deducibili in base ad una lettera con data certa (contestata dall'Ufficio) del 23/10/2007 con la quale si stabilivano i criteri di riparto. L'Ufficio si costituiva ribadendo la legittimità del suo operato e chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese. *La CTP di Cremona accoglieva il ricorso con condanna alle spese.* Nella motivazione dichiarava che la lettera contratto del 23/10/2007 ha i requisiti previsti dal codice civile per la sua validità come scrittura privata. I criteri di riparto dei costi sono descritti nello schema allegato alla proposta contrattuale dove vengono precisate le modalità di conteggio e ripartizione degli stessi. Tale riparto è stato effettuato per il 2009 alla luce di due nuove missive del 13 e 18 novembre 2009 con le quali veniva ridotto l'ammontare dei corrispettivi in ragione delle difficoltà economiche sopravvenute e dell'operazione dell'acquisizione di una nuova azienda Sono condivisibili le osservazioni della ricorrente al corretto assolvimento dell'onere della prova e all'irrelevanza del contestato mancato pagamento integrale del corrispettivo

l'Agenzia impugna la sentenza ed affida l'atto di appello ai seguenti motivi

- a) *omessa motivazione in merito alla mancata dimostrazione del requisito dell'inerenza;*
- b) *omessa motivazione in merito alla congruità del costo e sua sindacabilità da parte della A.F*

- c) *omessa motivazione in merito alla certezza e determinabilità del costo* e sul mancato adempimento dell'onere probatorio da parte della ricorrente. **Il riparto del service avviene o con service agreement o cost-sharing agreement**
- d) *insufficiente motivazione sulle questioni di merito, Congruita' dei corrispettivi pattuiti.*
L'affermazione dei primi giudici non risponde a verità infatti dalla documentazione esaminata dai verificatori non vi sono indicati i documenti su cui si sono basati i giudici, d'altronde la documentazione non prodotta in sede di verifica, salvo causa di forza maggiore, non può essere utilizzata successivamente in sede contenziosa.
- e) Sulla condanna delle spese di lite a carico dell'Ufficio . non e' motivato

Chiede la riforma della sentenza impugnata confermando l'avviso di accertamento con vittoria di spese- Si costituisce la Società e contesta integralmente tutte le eccezioni dell'Agenzia chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna alle spese.

MOTIVAZIONE L'accertamento prende le mosse dalla verifica effettuata dai militari della G.di F. che trovano in sede di accesso presso i locali della Società della documentazione extracontabile in contrasto con quelle delle registrazioni ufficiali e in contraddizioni logiche tra i dati dello stesso documento, di questa documentazione extracontabile non viene data la prova della sua rappresentatività dei fenomeni aziendali contabilizzati. In realtà l'Amministrazione Finanziaria non pone delle eccezioni sulla effettività del costo né tanto meno sulla quantità ma sui riparti alle varie consociate delle spese di regia ,cioè sulla incongruenza tra quanto dichiarato dalla capogruppo e quanto dalle società controllate sicché, a parere di questa Commissione, tale fatto riguarda la capogruppo ma non la controllata

Quindi in merito alla legittimità della spesa addebitata non può essere sollevata dall'Agenzia nessuna contestazione perché è supportata dalla lettera contratto del 23/10/2007 e dalle lettere del 13 e 18 novembre 2009 che hanno tutti i requisiti di un contratto formale e quindi tra i contraenti forza di legge, dove vengono indicati oltre ai criteri di riparto le modalità di conteggio e ripartizione degli stessi senza che l'Ufficio avanzi delle critiche alle tecniche di riparto. In merito alla eccezione di eccessiva onerosità dei servizi l'Agenzia non l'accompagna con nessuna prova e quindi la contribuente non ha elementi per difendersi per il semplice fatto che manca il fatto contestato, quindi si toglie alla contribuente il diritto alla difesa costituzionalmente garantito. Per l'inerenza trattasi di servizi indispensabili alla ricorrente che per mancanza di personale non può avere E' da tener conto che *i ricavi della ricorrente sia nell'entità che nella composizione che nella clientela*, ai quali concorrono in modo determinante tali costi, non sono stati esaminati dai verificatori e dagli accertatori. Questo che doveva essere il presupposto necessario per la valutazione dell'onerosità e inerenza delle operazioni contestate non viene esaminato togliendo validità alle successive analisi e determinazioni. Occorre infine tener presente che non ci troviamo in rapporti con terzi organismi aziendali indipendenti e concorrenziali ma nell'ambito di un gruppo in cui tutte le società sorelle devono cooperare sulle indicazioni della casa madre che presta loro dei per evitare duplicazioni, o per economie di scala o per un controllo centralizzato, in cui vi è un utilizzo di personale e attrezzature sia congiuntamente che parzialmente in una giornata di lavoro. Quindi, sicuramente verrà a mancare quel rigore scientifico nel riparto dei costi come invece si può riscontrarsi in un consorzio o in una associazione temporanea di imprese in cui vi è conflitto di interessi.. Pertanto la legittimità dell'addebito delle spese di regia può essere dato da un comportamento concludente

riscontrabile nei dati di bilancio di esercizio depositato e pubblicato al Registro delle imprese che costituisce conoscenza legale dalla data di pubblicazione non necessariamente formalizzato in accordi preesistenti. La congruita' e l'inerenza di tali costi solo e soltanto se relazionati ai ricavi nella fattispecie concreta e' presente anche della documentazione con data certa della fornitura di servizi da parte della capogruppo. Quindi le eccezioni dell'Agenzia non sono accompagnate da prove. Sicche' gli avvisi di accertamento nr. T9M030100172/2015 ; Ires Irap ed Iva A.F.. 2010 nr. T9M030100174/2015 ; Ires Irap ed Iva A.F.. 2011 nr. T9M030100237/2015 ; Ires Irap ed Iva A.F.. 2012 vanno annullati. In considerazione della difficolta' tecnica di individuare la fattispecie concreta le spese vengono compensate. La Commissione


P.Q.M.

Conferma la sentenza impugnata. Spese compensate.

Brescia li 13/03/2017

Il Relatore

(Cala' dr Rosario)



Il Presidente

(Palestra dr Battista)

